

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, COLOMBO** Vittorino (V.), **RUFFINO, SALERNO** e **BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1987

Opere ed interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. — Nel Paese è sempre maggiore la domanda di una politica a difesa dell'ambiente.

Il dibattito culturale, l'attenzione dell'opinione pubblica, le riflessioni, anche dei giuristi e degli operatori economici, sono ormai focalizzate intorno ai problemi connessi all'ambiente in quanto esso è legato all'esigenza di salvaguardare la qualità della vita e di evitare, quindi, che un ulteriore degrado possa incidere pesantemente sulla qualità della vita anche delle popolazioni future.

D'altra parte, da parte dell'opinione pubblica vi è, ormai, la consapevolezza che la protezione dell'ambiente, pur costituendo senza dubbio un « costo », produce reali benefici non solo in termini di miglioramento della qualità della vita, ma anche in termini puramente economici. Ciò, sia per gli effetti su settori rilevanti della vita economica del Paese (si pensi al turismo), sia per la crescita di un settore industriale che si basa proprio

sulla difesa ambientale (si fa l'esempio della depurazione, del disinquinamento).

L'ambiente non si presenta più soltanto, quindi, come un valore astratto, ma come una straordinaria risorsa propria, sempre più richiesta ed invocata dalla domanda sociale.

Ciò mentre il degrado di vaste zone appare sempre più evidente all'opinione pubblica, così come la consapevolezza della necessità di intervenire quanto più rapidamente possibile per far sì che vengano aggredite e rimosse le cause di tale degrado ambientale.

D'altra parte occorre maturare la consapevolezza che la spesa per la difesa dell'ambiente, che la collettività è ormai chiamata a sostenere, deve rivestire un ruolo nuovo nell'ottica della politica di investimento, statale e locale.

Occorre, cioè, pensare ad interventi mirati sul territorio che consentano di arrestare il degrado ambientale, e ciò anche nella consa-

pevolezza che il settore dell'ambiente è in grado di aprire notevoli spazi occupazionali.

Come evidenzia, infatti, una recente indagine della CEE sul fabbisogno di formazione professionale sul terreno ambientale, in Italia nei prossimi anni è possibile un incremento occupazionale notevole.

Eppure ad una coscienza ambientale che si va sempre più diffondendo non si è accompagnata, finora, una adeguata certezza programmatica, mancando politiche mirate sul territorio, nonostante vada aumentando, vieppiù, la spesa pubblica per l'ambiente.

Il presente progetto di legge prende le mosse, pertanto, dalla piena coscienza di questi problemi e di queste esigenze per una efficace politica di tutela ambientale, nel presupposto, cioè, che la finalizzazione programmata della spesa sia il nodo fondamentale da sciogliere se si vuole intervenire efficacemente per la salvaguardia dell'ambiente.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, dopo aver indicato che lo stanziamento triennale di 1.500 miliardi è volto al risanamento, alla tutela, alla valorizzazione dell'ambiente, nonché alla creazione di occupazione aggiuntiva, specifica le aree di intervento prioritario oggetto di opere e cioè:

- a) valorizzazione dell'ambiente naturale;
- b) disinquinamento superficiale e sotterraneo;
- c) smaltimento dei rifiuti;
- d) parchi naturali ed urbani ed aree di rilevanza ambientale;
- e) bonifica delle discariche;
- f) recupero e riambientazione delle aree abbandonate.

A ciò si accompagnano iniziative per la rilevazione e il controllo delle risorse naturali, nonché quelle volte all'applicazione e alla diffusione di tecnologie per la protezione e l'uso razionale di prodotti chimici.

Proprio perchè occorre intervenire in modo puntuale ed efficace sul territorio, è pre-

visto che il Ministro dell'ambiente agisca di intesa con il Ministro dei lavori pubblici.

Il procedimento per gli investimenti si articola nel seguente modo: due Ministeri elaborano il programma di intervento nonché le modalità di elencazione delle proposte ed i criteri di valutazione, tenendo conto della riserva, prevista dal progetto di legge, di una percentuale non inferiore all'80 per cento delle somme stanziare a favore di opere dirette a rimuovere le cause del degrado ambientale.

L'articolo 2, poi, enuncia come criteri guida per la valutazione dei progetti, l'analisi degli effetti ambientali e la stima costi-benefici e degli effetti occupazionali.

L'articolo 3 articola il programma su base regionale ed introduce una procedura particolare diretta ad accelerare, mediante la responsabilizzazione delle amministrazioni statali e regionali interessate, la fase preliminare agli interventi, nel presupposto che una politica di interventi mirati per la tutela ambientale coinvolge una pluralità di soggetti pubblici, che sono chiamati a farsi portatori degli interessi in materia, evitando, però, che il loro non operare si traduca in una paralisi procedurale.

In particolare tale norma prevede che il programma formulato ai sensi degli articoli precedenti venga trasmesso agli enti interessati e questi si esprimano nei successivi sessanta giorni mediante adesione o opposizione motivata.

L'adesione equivale ad autorizzazione e sostituisce tutti gli atti condizionanti l'esecuzione dell'opera.

A fronte, invece, della motivata opposizione è rimessa al Ministero dell'ambiente la valutazione dell'opportunità di rivedere il programma o di annullarlo per quella sezione regionale, con conseguente redistribuzione delle risorse resesi disponibili.

Tale meccanismo di redistribuzione opera automaticamente, in caso di mancata trasmissione della comunicazione da parte del-

la Regione interessata, entro il termine previsto.

In modo analogo si procede per il successivo concerto con le altre amministrazioni interessate.

Il programma così formulato e fornito, quindi, di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere ed è poi adottato con decreto del

Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Le opere in esso indicate sono, inoltre, dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Infine l'articolo 4 stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Giacimenti ambientali », di cui alla tabella C della legge finanziaria 1987.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per l'attuazione di programmi volti al risanamento, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e alla creazione di occupazione aggiuntiva, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per il 1987, di lire 400 miliardi per il 1988 e di lire 500 miliardi per il 1989.

2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, definisce, ai sensi del successivo articolo 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di intervento con l'indicazione delle modalità di presentazione delle proposte di finanziamento e dei criteri di valutazione dei relativi progetti.

3. Le proposte di finanziamento, per una percentuale non inferiore all'80 per cento delle somme di cui al comma 1, riguardano opere dirette ad aggredire e rimuovere le cause di degrado ambientale e, per il rimanente 20 per cento, altre iniziative economiche, di tipo pubblico o privato, atte a fornire un contributo durevole ai problemi del risanamento, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e alla creazione di occupazione aggiuntiva.

4. Le proposte di cui al comma 3 riguardano le seguenti aree di intervento prioritario:

a) opere atte ad arrestare il degrado dell'ambiente naturale, a contribuire al suo equilibrio ed a migliorarne la fruibilità, con particolare riferimento al recupero e alla valorizzazione e utilizzazione delle aree marginali e di quelle di rilevanza naturalistica;

b) opere per il disinquinamento, superficiali e sotterranee, con particolare riferimento all'area delle piattaforme pubbliche e relativa gestione;

c) smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla costruzione, organizzazio-

ne e gestione dei sistemi integrati per la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei prodotti residui, e all'individuazione dei criteri e metodi per la raccolta selettiva dei rifiuti riciclabili;

d) opere volte alla valorizzazione e all'utilizzazione pubblica di parchi naturali, parchi urbani ed aree di rilevanza ambientale e loro gestione, e alla manutenzione e pulizia di spiagge e boschi;

e) opere di bonifica delle discariche esistenti o abbandonate, con utilizzazione anche delle cave abbandonate;

f) opere per il recupero o la riambientazione delle cave abbandonate;

g) rilevazione e controllo delle risorse naturali, anche con riferimento ai sistemi di telerilevamento e monitoraggio dei dati di qualità;

h) iniziative volte alla applicazione ed alla diffusione di tecnologie e tecniche per la produzione e per l'uso razionale dei prodotti chimici.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, istruisce e valuta i progetti e ne predispone l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.

2. La valutazione dei progetti si baserà sull'analisi degli effetti ambientali e sulla stima dei costi e dei benefici economici e finanziari e degli effetti occupazionali.

Art. 3.

1. Sulla base dell'elenco di cui al precedente articolo 2, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, redige il programma degli interventi da eseguire e lo articola per sezioni regionali.

2. Detto programma, formulato a titolo sperimentale, è trasmesso dal Ministero alle Amministrazioni statali interessate e alle sin-

gole Regioni, affinché queste ultime si esprimano entro sessanta giorni, previa consultazione e intesa con gli enti locali, sulla compatibilità della sezione regionale del programma o di singole opere con le pianificazioni adottate o vigenti, ovvero manifestino la propria opposizione motivata. Le relazioni sono trasmesse contestualmente alle altre Amministrazioni statali interessate.

3. L'adesione al programma equivale ad autorizzazione ed è sostitutiva di tutti i provvedimenti ed atti di enti e amministrazioni locali e regionali necessari per la esecuzione delle opere.

4. Nel caso di motivata opposizione a singole opere, il Ministero valuta l'opportunità di dar corso al programma conseguentemente ridotto, ovvero di non darvi corso per l'intera sezione regionale.

5. Le risorse finanziarie resesi così disponibili sono redistribuite tra le altre sezioni regionali comprese nel programma.

6. La mancata trasmissione della comunicazione regionale entro il termine previsto equivale ad opposizione immotivata al programma e dà luogo alla redistribuzione delle risorse resesi disponibili.

7. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione regionale, il Ministero promuove una riunione collegiale dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni statali interessate che, ove partecipino, esprimono il loro assenso ovvero le proprie motivate osservazioni ed opposizioni sul programma o su singole opere sulla base di disposizioni di legge e, ove assenti, si presumono consenzienti. In caso di opposizione motivata non superata nell'ambito del collegio, il programma viene ridimensionato conseguentemente, provvedendosi alla redistribuzione delle risorse resesi disponibili.

8. Il programma così formulato è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per la espressione del parere entro trenta giorni dalla trasmissione, ed è corredato dalla documentazione relativa alla individuazione delle opere e alle riunioni collegiali te-

nutesi. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed è dichiarato di preminente interesse nazionale; le opere in esso indicate sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

9. In via eccezionale il programma ha carattere immediatamente esecutivo ad ogni effetto.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi nell'anno 1987, a lire 400 miliardi nell'anno 1988 e a lire 500 miliardi nell'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Giacimenti ambientali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.